

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n.4)

Parere n. 92 del 24/7/2019

Oggetto: INIZIATIVE VERONESI SRL – Domanda di concessione per un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Adige, sponda destra, in corrispondenza del ponte di collegamento tra l'abitato di Bussolengo e quello di Arcè (Comune di Pescantina)
Comuni di localizzazione: Bussolengo e Pescantina (VR).
Procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 10 della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 1628/2015, nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

1. PREMESSA

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO in particolare l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, come riformato dal D.Lgs. 104/17;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 323277 del 2/8/2018 e perfezionata in data 14/8/2018 con nota prot. n. 338884, con le quali la società INIZIATIVE VERONESI S.R.L. (sede legale: Breno (BS), Piazza Vittoria 19; C.F./P.IVA: 03877840987), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- PRESO ATTO che, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, il proponente ha presentato alla Direzione Difesa del Suolo, con nota acquisita al prot. n. 323236 del 2/8/2018, istanza di procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per il medesimo progetto;
- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale il progetto

definitivo, lo studio di impatto ambientale, la relazione di incidenza ambientale e la sintesi non tecnica;

PRESO ATTO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 341865 del 20/8/2018, ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e la richiesta di verifica documentale, specificando nel contempo che l’istanza di procedura di VIA, presentata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, è da intendersi incardinata nell’ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003, come previsto dalla D.G.R. 1628/2015;

PRESO ATTO che, conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 413931 del 11/10/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA – ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/10/2018 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii., in data 23/10/2018, presso la sala parrocchiale a Settimo di Pescantina (VR) e in data 29/10/2018 presso la biblioteca comunale a Bussolengo (VR);

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha effettuato in data 27/11/2018 un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico presso la sala consiliare del Comune di Pescantina;

VISTA la nota inviata dal proponente in data 6/12/2018 (ricevuta con prot. n. 497238) con la quale è stata trasmessa la “Nota integrativa al SIA”;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 24 e 25 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione previgente al D.Lgs. 104/17, risultano pervenute osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Associazione C’è futuro (ricevuta con prot. n. 478841 del 26/11/2018);
- Braioni Maria Giovanna (ricevuta con prot. n. 502781 del 10/12/2018);
- Legambiente Volontariato Verona (ricevuta con prot. n. 502574 del 10/12/2018);
- Ciman Marco (ricevuta con prot. n. 502996 del 10/12/2018);
- Corradi Marco (ricevuta con prot. n. 503064 del 10/12/2018);
- Comune di Bussolengo (ricevuta con prot. n. 502568 del 10/12/2018);
- Fontana Enrica (ricevuta con prot. n. 503342 del 11/12/2018);
- WWF Veronese (ricevuta con prot. n. 503356 del 11/12/2018);
- Quarella Renzo (ricevuta con prot. n. 505589 del 12/12/2018);
- Fontana Giovanni (ricevuta con prot. n. 505613 del 12/12/2018);
- Brusco Manuel (ricevuta con prot. n. 509633 del 13/12/2018);
- Comune di Bussolengo (ricevuta con prot. n. 511089 del 14/12/2018);
- Comune di Pescantina (ricevuta con prot. n. 513489 del 17/12/2018);
- Gruppo consiliare Pescantina Democratica (ricevuta con prot. n. 5735 del 8/1/2019).

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 8/1/2019 e 21/1/2019 un incontro tecnico presso gli uffici regionali;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

AL

DECRETO n. 89 del 29 AGO. 2019

VISTA

la DGR n. 2299/2014 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento:

- in data 9/10/2018 l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso, con nota prot. n. 409802, la richiesta di integrazioni, che è stata comunicata alla società proponente per opportuna conoscenza in data 19/10/2018 con nota prot. n. 425858;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 17/04/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprimendo parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 8/5//2019, è stato approvato il verbale della seduta del 17/04/2019;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 205067 del 27/5/2019, successivamente corretta con nota prot. n. 246635 del 13/6/2019 ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 258170 del 20/6/2019;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 17/04/2019

Nella seduta del 17/04/2019 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere **NON** favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. n. 1856/2015, la D.G.R. n. 1988/2015, la D.G.R. n. 1628/2015;

esaminato lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e della nota integrativa pervenuta in data 6/12/2018 prot. n. 497238, che prospetta un progetto sostanzialmente diverso da quello inizialmente depositato;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto del parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige espresso con prot. n. 369898 del 04/09/2014;

preso atto della richiesta integrazioni dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, acquisita con prot. n. 409802 del 09/10/2018;

preso atto del parere contrario formulato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona acquisito con prot. n. 79541 del 26/02/2019;

preso atto del parere contrario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisito con nota n. 7814 del 26/3/2019;

AL DECRETO n. 83 del 29 AGO. 2019

tenuto conto delle osservazioni pervenute attinenti al processo di partecipazione del pubblico, concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che l'area di interesse del progetto si colloca all'interno del Piano d'Area Quadrante Europa ed in particolare in fascia di ricarica degli acquiferi e in ambito di interesse paesistico ambientale, inoltre ricade in zona umida, pertanto rientra tra le zone del territorio in particolari condizioni di fragilità da salvaguardare, in Area Boscata, Golena, Corridoio ecologico, Centro storico, Area non idonea, Area a vulnerabilità estremamente elevata, Ambito per la formazione del Parco dell'Adige, area esondabile e in sito della Rete Natura 2000 – S.I.C. IT 3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest;

valutato che l'intervento si trova a ridosso di Villa Albertini da Sacco, detta Villa Giulia, edificio tutelato ai sensi dell'art. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004, e che il rifacimento del nuovo ponte di Arcè andrebbe ad interferire con il muro di cinta della villa e con il portale d'accesso alla villa;

valutato che le dimensioni del ponte proposto sono incompatibili con il contesto urbano e viabilistico del centro storico di Arcè di Pescantina;

valutato che il ponte di Arcè è stato recentemente sistemato con un intervento di messa in sicurezza dell'impalcato a spese dei Comuni;

valutato che la demolizione del ponte potrebbe generare vibrazioni tali da interferire con le strutture residenziali del centro storico di Arcè;

considerato che l'alzaia presente sul lato sinistro del fiume Adige è di antica origine con valore testimoniale del legame diretto esistente tra l'abitato di Arcè di Pescantina e l'acqua;

tenuto conto che l'innalzamento del livello idrico in Adige introdotto dalla traversa potrebbe indurre alterazioni della quota della falda e comportare di conseguenza problemi sia di infiltrazioni nei locali posti a quota più bassa annessi alle residenze sul lato di Pescantina, dove sono presenti testimonianze di affreschi di noto valore, sia sui terreni presenti in entrambe le sponde dovute agli effetti che può avere nei confronti dell'apparato radicale delle colture;

considerato il rigurgito indotto dalla traversa e il franco idraulico di sicurezza che viene notevolmente ridotto sulle sponde del fiume diminuendo di conseguenza la sicurezza idraulica;

considerato che risulta mancante una approfondita analisi delle conseguenze sulla vegetazione ripariale dovuta alla modifica dell'idrodinamica in alveo e dalla rettifica e rimodellamento delle sponde, nel suddetto contesto d'importanza naturalistica e paesaggistica;

considerato che non è stato previsto un piano di ripristino dei luoghi a fine vita dell'impianto idroelettrico;

considerato che non sono state valutate alternative progettuali;

valutato che nel progetto sono molteplici i riferimenti all'impianto in itinere di Settimo della stessa Ditta proponente;

considerato che non sono stati approfonditi gli effetti cumulativi sul corpo idrico originati dalla condizione di compresenza con altri impianti nella stessa asta del fiume Adige;

considerata che non è stata condotta una sufficiente caratterizzazione del traffico indotto dalle attività di cantiere che comporta l'opera in progetto sulla sponda sinistra del fiume, data la particolare situazione del centro storico di Arcè;

considerato che il comune di Pescantina sviluppa parte della sua potenzialità socio-economica attraverso le manifestazioni di canoa e rafting fatte su quel tratto di fiume Adige;

tenuto conto degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.

3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 205067 del 27/5/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 17/4/2019, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame dando allo stesso il termine di 10 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni e relativa documentazione, acquisite con prot. n.220190 del 6/6/2019.

Successivamente al ricevimento delle suddette osservazioni la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, con nota prot. n. 246635 del 13/6/2019, che per mero errore materiale, il contenuto della precedente comunicazione (prot. n. 205067 del 27/5/2019) risultava errato, riportando i motivi ostativi l'accoglimento dell'istanza relativa all'intervento presentato dalla medesima società nei pressi di Settimo di Pescantina, e comunicava contestualmente le corrette motivazione discusse e approvate dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 17/4/2019.

Il Proponente ha trasmesso nuove osservazioni allé motivazioni corrette con nota prot. n. 258170 del 20/6/2019.

- 1) *preso atto della richiesta integrazioni dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, acquista con prot. n. 409802 del 09/10/2018*

Osservazione del Proponente

"In riferimento alla richiesta integrazioni VINCA con nota 9 ottobre 2018 n. 409802, si è specificato come la stessa fosse già stata inviata via PEC ad Iniziative Veronesi s.r.l. in data 19 ottobre 2018.

Il Progettista con lettera del 28 novembre 2018 prot. VR/4420 ha comunicato al Responsabile del Procedimento Uff. Tecnico VIA che era in corso la revisione della VINCA del progetto recependo tutte le osservazioni e rispondendo a tutti i punti richiesti dalla U.O. Commissioni VAS-VINCA-NUVV.

Per quanto riguarda la verifica della presenza degli Habitat comunitari 91E0* e 3260 è stato comunicato che si era recentemente conclusa la verifica dell'habitat di interesse comunitario 91E0*, verificata la congruità della cartografia regionale con l'attuale presenza/assenza degli habitat e si era da poco conclusa la revisione della cartografia nei formati richiesti. Era stato, inoltre, specificato che la verifica era stata eseguita sia nelle aree in cui sono previste opere che nelle aree interessate dal rigurgito.

L'analisi condotta aveva permesso di escludere la presenza dell'Habitat 91E0*.

Sempre nella lettera è stato indicato come, per quanto riguarda l'habitat 3260, si fosse in attesa di una situazione climatico-idraulica favorevole per poter eseguire la verifica in campo. La piena dell'Adige del 29 Ottobre 2018, quindi pochi giorni dopo la ricezione della nota di richiesta integrazioni, aveva di fatto reso impossibile la verifica oggettiva dell'Habitat, sia per i livelli del fiume che per la torbidità delle acque, per cui è stato comunicato che l'analisi sarebbe stata effettuata il prima possibile.

Come manifestato telefonicamente al Resp. del Procedimento, l'indagine lungo le sponde dell'Adige si era conclusa nell'autunno 2018 ed aveva portato all'esclusione della presenza anche dell'habitat 3260; era stata predisposta la revisione completa della cartografia Habitat come richiesto e si era pronti all'invio della revisione a fine gennaio 2019. Durante i colloqui telefonici intercorsi con gli uffici V.I.A., confermati in sede di visita di sopralluogo, si era concordato di non inviare la sola revisione VINCA a gennaio 2019 ma di attendere i pareri, integrazioni e chiarimenti emergenti della Commissione Tecnica VIA e

di procedere, quindi, con la consegna della rev.2 della VINCA unitamente a tutte le eventuali altre integrazioni.

Non essendo sopraggiunte sino ad oggi richieste di integrazione, unitamente alle risposte della precedente nota della Regione Veneto (di cui quelle del 13/06 è errata corrige). In Ve. ha già inviato la rev.2 della VINCA contenente la revisione completa degli habitat presenti con le integrazioni richieste."

- 2) *preso atto del parere contrario formulato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona acquisito con prot. n. 79541 del 26/2/2019*

Osservazione del Proponente

"Si noti come sulla fattibilità del progetto si fossero già pronunciate le amministrazioni competenti, rilasciando tutte parere favorevole in merito agli aspetti idraulici ed in particolare ai ponti, sottolineando proprio l'elemento positivo del rifacimento del ponte esistente che presenta gravi carenze in termini di sicurezza e che nella proposta di progetto si prevede venga sostituito con un ponte nuovo e moderno.

In particolare, con nota 14 settembre 2014 prot. n. 369898, l'Autorità di Bacino del fiume Adige ha esaminato la documentazione relativa alla domanda di concessione di derivazione presentata dalla proponente ed ha, per l'effetto, espresso per quanto di competenza **parere favorevole** ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. n. 152/2006. Nella stessa direzione la posizione presa dalla Provincia di Verona - Servizio tutela faunistico ambientale la quale, con nota 10 novembre 2014 prot. n. 110634, ha espresso il proprio **parere positivo** di congruità sugli elaborati progettuali relativi all'impianto di risalita pesci, in relazione agli obblighi previsti dall'art. 12 co. 2 della L.R. n. 19/98.

Difatti, dinanzi alla C.T.R. del Veneto, è stato espressamente riconosciuto come *"un elemento che appare rilevante è costituito dal fatto che il progetto prevede la ricostruzione del ponte esistente, che è una struttura in cattivo stato di conservazione che ha indubbiamente bisogno di essere ricostruita"*. Nella medesima sede, il Comune di Bussolengo ha dichiarato che *"l'intervento proposto coincide con un ponte esistente. L'impalcato è completamente rifatto garantendo un'opera d'arte in sicurezza, la quale può assolvere le attuali esigenze di pubblica utilità"* ritenendo, sulla base di tali premesse, che *"l'opera ricevuta la compatibilità idraulica sia meritevole di sostegno da parte di questa amministrazione"*.

Si sottolinea, inoltre, che, con parere del 21 febbraio 2019, la Commissione tecnica regionale decentrata LL.PP. (C.T.R.D.) ha ritenuto **meritevole di approvazione** il progetto della proponente in merito agli aspetti idraulici.

Risulta allora palese l'illegittimità del parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale espresso sulla base della decisione della C.T.R.D.LL.PP. che ha pronunciato parere negativo a seguito della mera difformità della distanza minima tra pile del ponte, con l'indebito effetto di compromettere la realizzazione dell'intero progetto ritenuto, invece, *"meritevole di approvazione"* dalla stessa Commissione.

La sostanza della conclusione è che si boccia la realizzazione di un intero progetto per contestazioni relative alla distanza tra pile previste all'interno della costruzione di un ponte nuovo (che tra l'altro rappresenta un'opera compensativa dell'opera principale, costituita dalla centrale idroelettrica e relativo sbarramento), antisismico, con fondazioni adeguate, rispettoso del franco, per mantenere un ponte con fondazioni pericolanti, armature corrose, calcestruzzi carbonatati, non rispettoso del franco di sicurezza idraulico e che ha luci tra le pile ben inferiori ai 40 m. Si sceglie, quindi, un'opzione che va nella direzione di una minore sicurezza, esattamente opposta ai motivi per i quali era stato dato inizialmente parere favorevole da parte di tutti gli enti coinvolti (Comuni, Genio Civile, Autorità di Bacino)."

- 3) *preso atto del parere contrario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisito con nota n. 7814 del 26/3/2019*

Osservazione del Proponente

“Il parere contrario della Soprintendenza, sulla base del quale la Commissione V.I.A. ha comunicato il provvedimento in oggetto, si rileva totalmente infondato e basato su una serie di apodittiche contestazioni non provate.

In particolare si fa notare come:

a) Caratteristiche del fiume. Il fiume non perderà affatto le "caratteristiche proprie di un fiume libero" né sarà caratterizzato da "acqua ferma". Il parere è privo di fondamento e sembra non aver approfondito le caratteristiche idrauliche dell'opera. Il fiume manterrà esattamente le tesse caratteristiche geometriche attuali, l'acqua non sarà ferma ma al contrario continuerà a scorrere (il flusso è elemento essenziale per la produzione idroelettrica). Il fiume, al contrario, avrà una più frequente presenza d'acqua (che sarà persistente anziché alternata da gravi e prolungati periodi di magra come avviene ora) che consentirà al medesimo fiume di presentarsi ricco d'acqua per tutto il periodo dell'anno, riducendo in modo significativo i periodi di magra, purtroppo sempre più frequenti. Il fiume apparirà sempre pieno d'acqua che continuerà a scorrere esattamente con la stessa portata attuale nell'alveo del fiume, come avviene ora, senza alcuna sottrazione. Si tratta, infatti, tecnicamente di un impianto "ad acqua fluente".

b) Dimensione dell'opera. L'opera non è sproporzionata: il ponte replica il ponte esistente che è, però, considerato da tutti (Comuni, Genio Civile, popolazione ecc..) inadeguato dal punto di vista strutturale ed idraulico. Il nuovo ponte ricalca esattamente lo stesso tracciato del ponte esistente; viene alzato unicamente per ragioni di sicurezza idraulica, indipendentemente dall'impianto idroelettrico: chiunque in futuro vorrà porre mano alla sicurezza di quel ponte, dovrà prevederne il rialzo esattamente come previsto in progetto, per porlo in sicurezza rispetto ai livelli di massima piena. Sono le stesse norme NTC2018 a sancire che i ponti devono avere un franco di sicurezza di 1,50 m sul livello di massima piena duecentennale. Quello attuale non ce l'ha. Quello di progetto, invece, rispetta tale franco e pone le condizioni per una vera sicurezza idraulica del manufatto.

E' illogico respingere il progetto di un ponte nuovo, con fondazioni adeguate, con caratteristiche di resistenza sismica, che rispetta il "franco" previsto dalla norma, per mantenere un ponte pericolante, senza fondazioni adeguate, senza criteri di resistenza sismica, che corre il pericolo di essere tracimato dalla piena, con gravissimo rischio per le popolazioni e le strutture circostanti.

L'intervento di messa in sicurezza sismica comporta per definizione una modifica all'esistente manufatto e di conseguenza un compromesso tra lo schema strutturale esistente e lo schema strutturale nuovo. La stratificazione storica insegna che i sistemi costruttivi si sono modificati in funzione del periodo storico e della ricerca tecnologica, pertanto la soluzione proposta ha cercato la mediazione tra il rispetto dei coni visuali principali e il rispetto della normativa di sicurezza antisismica. Nello specifico è vero che è aumentato il numero di pilastri (da 4 a 7) ma all'interno di una sezione fluviale molto ampia che rende i due elementi aggiuntivi impercettibili se mitigati con cromie tendenti al verde, tono presente sia nella vegetazione che nelle acque del fiume).

c) Progetto che sembra orientato solo sullo sfruttamento idroelettrico. Il "parere" del tutto apodittico della Soprintendenza non considera i molteplici aspetti che non attengono direttamente allo "sfruttamento idroelettrico ai fini energetici" (peraltro elemento tutt'altro che secondario e trascurabile ma assolutamente apprezzabile in un contesto nazionale ed internazionale ove la ricerca di fonti rinnovabili di energia è sempre maggiore).

Tali elementi sono:

a) Creazione di un habitat di pregio per la fauna ittica con la creazione di una scala di risalita dei pesci che oggi, nelle frequenti magre del fiume, muoiono sul fondo del fiume stesso e che invece troveranno un habitat persistente e conservato;

b) Miglioramento dell'assetto di viabilità e di accesso al ponte lato Bussolengo.

d) Artificializzazione delle sponde del fiume: Le sponde del fiume, nelle previsioni di progetto, vengono interessate marginalmente, nelle loro porzioni naturali.


La sponda destra del fiume è oggi occupata da una strada comunale che collega Bussolengo con la località Pol. Su quella sponda è già presente lo scarico della centrale idroelettrica di Bussolengo e, quindi, essa appare già sede di elementi di costruzione antropica.

La sponda sinistra è oggi occupata dalla strada alzaia che degrada verso il fiume con una sponda irregolare, nel tratto di fronte alle case che presentano vari accessi a manufatti aggettanti sulla strada alzaia (su sedime demaniale).

La regolarizzazione della sponda della strada alzaia non si configura come una artificializzazione ma come un intervento teso a mettere in sicurezza per eventi di piena particolarmente ricorrenti i manufatti antropici presenti all'interno dell'alveo. L'intervento è, dunque, finalizzato a tale scopo (che si ritiene un intervento di compensazione) e non attiene direttamente all'opera idroelettrica.


e) Nuovo ponte come barriera fisica. La Soprintendenza travisa. La sezione utile calcolata sotto la quota di regolazione (80,00 m s.m.m.) è nei due casi:

- stato di fatto: 334 mq (al netto dell'ingombro delle pile);
- stato di progetto: 434 mq (al netto dell'ingombro delle pile, della scala pesci e dello scivolo canoe).



SEZIONE DEL PONTE DI ARCE NELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO - CONFRONTO

SEZIONE N° 157 STATO ATTUALE
PROGRESSIVA: 237.504.431



SEZIONE N° 157 STATO DI PROGETTO
PROGRESSIVA: 237.504.431



SEZIONE IDRAULICA UTILE DEL PONTE DI ARCE NELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO -
CONFRONTO

Come si vede, la sezione idraulica utile (in viola) di progetto è decisamente superiore a quella esistente (in arancione).

A ciò si aggiunga il guadagno di sezione che si avrà anche dall'innalzamento del ponte che metterà in sicurezza l'impalcato dalla piena TR200 con un franco di 1,50 m.

Le condizioni di sicurezza idraulica nella configurazione di progetto sono sensibilmente aumentate e migliorate.

Le paratoie non costituiscono affatto una barriera visiva dacché sotto il ponte vi è uno spazio di oltre 3,00 m verticali liberi. Il fiume semplicemente assumerebbe un livello più alto come naturalmente avviene per 30-40 giorni all'anno anche nello stato attuale, assumendo al contempo l'aspetto di un fiume più ricco d'acqua.

Per consentire una maggiore comprensione dello scenario prefigurato, si precisa che l'Adige assume, nell'ipotesi di progetto, a monte della nuova traversa, una configurazione non molto differente da quella che il fiume ha sempre avuto prima che venisse realizzato il Canale Biffis che sottrae al fiume, alla presa presso la traversa di Ala (TN), una portata di 135 mc/s. Con quella portata, oggi il fiume avrebbe sempre un livello più alto, prossimo a quello che verrà stabilito con le paratoie di progetto

Ciò che si vedrebbe nello scenario di progetto, sarebbe un fiume sempre ricco d'acqua navigabile, con zone ripariali ove potranno insediarsi fauna e flora acquatica perché ubicate in un contesto permanentemente umido e non soggetto alle continue variazioni di livello che oggi il fiume ha, con prolungati periodi di secca (che nel futuro aumenteranno).

E' ciò che avviene, per esempio, con il Lago di Garda ed il suo fiume emissario, il Mincio. Oggi siamo tutti abituati a vederlo assestato su un livello abbastanza costante, come il suo emissario Mincio. In verità il Mincio (ed il lago di Garda che è allo stesso livello) è regolato artificialmente su quel livello (circa 120 cm sullo zero idrometrico di Peschiera) dalla traversa di Salionze/Ponti sul Mincio. Questa regolazione, operata da AIPO, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, entro il quale confluisce il Mincio, ha consentito l'instaurarsi lungo le sponde di canneti e zone umide di pregio. Se non ci fosse la traversa di Salionze, il lago ed anche il fiume Mincio sarebbero più bassi di qualche metro.

L'Adige assumerà conformazione simile, come già oggi assume per esempio il fiume dietro la diga del Chievo fino a Parona: nulla di devastante dal punto di vista ambientale, dunque, ma anzi la creazione di un habitat ricco e di pregio.

Il progetto, in altre parole, porterà ad una positiva rinaturalizzazione del fiume, come oggi si presenta il Mincio o lo stesso Adige a monte del Chievo. Non si ripeteranno più le magre degli ultimi anni, quando il fiume avrebbe potuto essere attraversato a piedi, con vaste zone di torba maleodorante depositata sul fondo nonché moria di pesci e di fauna sulle sponde.

Per acquisire una idea diretta di come apparirà il fiume, si richiama l'habitat creatosi al tergo della traversa di Persano sul Sele. Si tratta di un habitat di elevato pregio che le traverse consentono di mantenere e preservare. Anzi, in taluni casi, è proprio la traversa fluviale a generare un habitat di grande valore paesaggistico e naturalistico come la traversa di Persano alle spalle della quale è stata creata un'oasi naturalistica del WWF.

f) Rialzo del ponte. L'intervento proposto non è direttamente funzionale al progetto idroelettrico ma è al contrario un intervento finalizzato unicamente a migliorare la sicurezza idraulica di un ponte che oggi non ne è dotato.

Chiunque vorrà mettere in sicurezza quel ponte dovrà alzarlo.

Sono gli enti competenti per la sicurezza idraulica (Genio Civile ed Autorità di Bacino) oltreché le norme Nazionali sui ponti (NTC 2018) ad auspicare il rialzo del ponte e non è ammissibile contrapporre ragioni di carattere estetico alla sicurezza idraulica. Quel ponte, chiunque sia il proponente, va alzato, per evitare danni gravi a persone e cose.

La proposta avanzata dalla scrivente In.Ve. di alzare il ponte non ha a che fare con la proposta di impianto idroelettrico ma risponde solo alla volontà di proporre un intervento complessivo che affronti anche la sicurezza idraulica di un ponte che oggi, invece, costituisce un grave pericolo.

g) Non idoneità del sito ai sensi del DM 10-09-2010 e Deliberazione Consiglio Regionale 42/2013. Il DM 10-09-2010 è nato per accelerare le tempistiche di approvazione e realizzazione degli impianti idroelettrici. In tal senso il legislatore ha emanato il Decreto cercando di definire una lista di siti all'interno dei quali le tempistiche di approvazione degli impianti avrebbero potuto allungarsi. Nel DM 10-09-2010 sono quindi stati definiti i criteri per l'individuazione di aree non idonee e demandato a Regione e Provincie l'indicazione della lista dei siti ritenuti non idonei. La Deliberazione del Consiglio Regionale 42/2013 ha quindi indicato, fra gli altri, la non idoneità di tutti i siti SIC/SPS presenti nella Regione Veneto. La stessa Delibera "chiarisce, preliminarmente, che per "area non idonea", in coerenza con le previsioni del D.M. 10 settembre 2010, si intende "l'area all'interno della quale vi è un'elevata probabilità che in sede istruttoria l'esito della valutazione di un progetto sia negativo"; in tal senso, pertanto, nel caso in cui venga presentata domanda di autorizzazione di un impianto ricadente all'interno di un'area classificata come non idonea nel senso sopra precisato, il progetto è valutato in ogni caso in sede istruttoria mediante un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato le specifiche esigenze che hanno comportato la sottoposizione a tutela ambientale, paesaggistica ecc. dell'area questione e dall'altro le esigenze di natura energetico-ambientale e produttiva). Pertanto, come ben esplicitato nella Delibera, il Progetto deve essere valutato in sede di istruttoria VIA mediante bilanciamento degli aspetti positivi e negativi. La non idoneità non è, quindi, tout court ma deve essere valutata caso per caso.

h) Documentazione di fine vita degli impianti. **La documentazione di fine vita degli impianti è già stata consegnata al Genio Civile**. La documentazione completa ed aggiornata del fine vita dell'impianto nell'ultima versione progettuale unitamente al "Piano di Reinserimento e Recupero Ambientale" sarebbero stati consegnati al termine della procedura VIA all'Ufficio di Difesa del Suolo della Regione Veneto, completi di tutte le prescrizioni e relative revisioni necessarie. Così era stato concordato con gli uffici della Difesa Suolo per il completamento dell'iter dell'Autorizzazione Unica.

In ogni caso sarebbe stato sufficiente inviare una richiesta in tal senso per ottenere in anticipo la consegna dei documenti che erano già stati redatti ed in attesa di completamento dell'iter VIA. Come richiesto nella comunicazione del 27/05/2019 e già stato presentato in Allegato alla precedente risposta, il "Piano di Reinserimento e recupero Ambientale" (ai sensi della DGRV 253/2012 e delle linee guida contenute nel Decreto n. 2 del 27/02/2013 del Segretario Regionale per l'Ambiente) che fornisce indicazioni sulla manutenzione dell'impianto, Piano di dismissione e reinserimento Ambientale a fine vita."

- 4) *valutato che l'area di interesse del progetto si colloca all'interno del Piano d'Area Quadrante Europa ed in particolare in fascia di ricarica degli acquiferi e in ambito di interesse paesistico - ambientale, inoltre ricade in zona umida, pertanto rientra tra le zone del territorio in particolari condizioni di fragilità da salvaguardare, in Area Boscata, Golena, Corridoio ecologico, Centro storico, Area non idonea, Area a vulnerabilità estremamente elevata, Ambito per la formazione del Parco dell'Adige, area esondabile e in sito della Rete Natura 2000 - S.I.C. IT 3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest*

Osservazione del Proponente

"Per quanto riguarda la collocazione del sito all'interno del Piano d'area Quadrante Europa essa è stata esaminata al capitolo 5.2.1. del SIA (al quale si rimanda per dettagli). In particolare nell'analisi del Piano Programmatico, in merito al Piano d'area Quadrante Europa, si sottolinea che **il progetto non prevede nessun intervento tra quelli citati all'art 52 delle Norme di Attuazione del Piano inerente la fascia di ricarica degli acquiferi ed all'art 61 che riguarda gli ambiti di interesse paesistico - ambientale.**

Per quanto concerne la "zona umida" richiamata nel P.T.C.P. essa è stata analizzata nel SIA al capitolo 5.3.1 (al quale si rimanda per dettagli) e per quanto alle condizioni di fragilità da salvaguardare, il progetto **non modifica minimamente l'attuale presenza del fiume Adige che resta confinato nel suo alveo.**

L'area di interesse del presente progetto ricade in un'area definita "Sito di Importanza Comunitaria", "golena" e "corridoio ecologico" (come analizzato nel capitolo 5.3.1. dello SIA) e, pertanto, soggetta alle disposizioni riportate negli art. 5, 6, 7, 21, 22, 36, 46, 47, 48, 49 delle Norme tecniche di Attuazione. Non sono previste a progetto modifiche delle sponde dell'Adige o dell'argine (ad eccezione del brevissimo tratto per la realizzazione della centrale). Permanendo l'Adige nel suo alveo e non modificandosi la struttura delle sponde e/o degli argini, il fiume sarà libero di ricreare gli spazi ripariali corrispondenti al nuovo livello che verrà a determinarsi in prossimità della barriera. Si segnala come in tutto il tratto interessato, il fiume non presenti aree golenali avendo, invece, una struttura tipicamente canalizzata. L'incremento di livello che si otterrà per effetto della traversa (di un paio di metri nei pressi della traversa, di qualche centimetro ad un kilometro di distanza) non mutuerà l'estensione planimetrica del fiume e dell'area bagnata proprio perché il fiume non ha la possibilità di allargarsi in aree golenali, qui mancanti.

Secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'interno delle aree definite come "corridoio ecologico" è ammessa la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico purché vengano adottate tecniche di ingegneria ambientale. Il progetto, grazie alla scala pesci prevista garantisce efficacemente le possibilità di superamento dell'effetto-barriera previsto e, quindi, la persistenza delle connessioni ecologiche in Adige per la fauna ittica, in perfetta attuazione con le Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.-PAT. Per quanto all'area a terra non vengono realizzate interruzioni o barriere al corridoio ecologico delle specie che saranno libere di transitare lungo la sponda dell'argine (vedasi in merito anche analisi della VINCA rev.2).

Per quanto riguarda l'area boscata (art. 39 del PAT di Bussolengo esaminato al cap 5.51 dello SIA), nell'area in esame si osserva che la presenza di specie arboree in alveo è considerato un pericolo dal punto di vista del rischio idraulico e periodiche pulizie delle sponde dell'alveo sono già previste dall'Autorità di Bacino, come si vede dalle immagini che seguono per l'area ove è prevista la realizzazione della centrale.

Non sono, comunque, presenti (come ovvio, peraltro, per il motivo sopraindicato) **aree boscate** all'interno dell'alveo dell'Adige nell'area di interesse. Le indagini condotte per la Vinca rev2, fanno comunque escludere la presenza di aree boscate.



Per quanto attiene l'area "centro storico" (vedasi l'analisi SIA nel cap 5.5.1 in merito al PAT di Pescantina) **il presente progetto non prevede di demolire né di intervenire su edifici soggetti a vincolo "centro storico"**. Infine, nel comune di Pescantina, si avrà esclusivamente un raccordo altimetrico della viabilità esistente per raccorderla alla quota del ponte, senza alcuna interazione con i vincoli presenti per le aree del Centro storico. Anche le sponde arginali andranno adeguate e migliorate, perciò non si andrà a cambiare la destinazione d'uso delle aree che resteranno invariate e appartenenti alla Zona di ammortizzazione e alla formazione del parco all'Adige.

Con riferimento al richiamo alla natura di "area inondabile" citata, si ricorda che proprio in ragione di ciò, l'**Autorità di Bacino, che ha redatto la perimetrazione delle aree esondazione, ha dato parere favorevole al progetto**. Esso, infatti, aumentando la sezione idraulica utile della sezione del ponte aumenta significativamente le condizioni di sicurezza idraulica dell'area, riducendo le aree di esondazione e la loro frequenza di allagamento. Non solo. L'adeguamento del ponte, ora a quote troppo basse e tali da essere interessate dalla piena e da materiali grossolani trasportati dalla stessa, opera esattamente quanto prescritto dalla Norme Tecniche sulle costruzioni dei Ponti, NTC2018 Cap.

5, che prevedono un franco di sicurezza di 1,50 m sul livello di massima piena associato a Tempo di ritorno di 200 anni.

Il parere negativo reso al progetto (di cui si auspica la revisione) rischia di far permanere la connotazione di aree esondabile e cristallizza nel tempo una situazione di grave pericolo che pone in capo di chi ha espresso tale parere una grave responsabilità.

Quanto alla supposta **interazione con la falda**, ed al richiamo alla natura dell'area come zona di "ricarica degli acquiferi", la Regione Veneto certifica la contraddittorietà del proprio parere. Se la zona, come lo è effettivamente, è definita di ricarica della falda, significa che la falda è alimentata dal fiume e non dallo stesso drenata. E' in effetti la situazione che è stata rilevata, nella relazione geologica di progetto e nei sondaggi eseguiti: il fiume è pensile rispetto alla falda che viene alimentata dallo stesso (non viceversa). E' noto come la portata del fiume, nel tratto a valle della Chiusa di Ceraino, abbia una portata decrescente, al netto dei prelievi irrigui ed altro, proprio perché parte della sua portata si infiltra in falda, che si trova a livelli più bassi (di qualche decina di metri).

Il paventato pericolo che il sostegno del livello del fiume (di pochi metri, come avviene durante le frequenti morbide e piene) possa alzare il livello di falda è rilievo privo di fondamento: la falda è più bassa del fiume e nessun effetto di rigurgito della stessa (ovvero una potenziale diminuzione di capacità di drenaggio del fiume esercitato sulla falda per effetto del maggior livello) può derivare dal sostegno del livello stesso.

La pensilità del fiume prodotta dalla parziale impermeabilizzazione dell'alveo (per effetto dei sedimenti fini depositati sul fondo) preserva in parte il fiume da perdite in falda più marcate, che certo un modesto incremento di livello (limitato a circa 3 chilometri, con variazione di qualche centimetro nell'ultimo chilometro) non potrà in modo significativo modificare. Tale perdita in falda in ogni caso viene normalmente assorbita dalla falda stessa la cui capacità di invaso (combinata con il naturale drenaggio verso le zone della bassa pianura veneta fino alla linea delle risorgive) è pressoché infinita.

Nello SIA "Quadro di riferimento Programmatico" è stata analizzata la Pianificazione Territoriale, Vincoli e le limitazioni esistenti.

Non sono state rilevate incongruenze tali da non consentire la realizzazione dell'impianto.

Per quanto riguarda l'inclusione nel SIC IT321004, l'All. A alla D.C.R.V. n. 42/2013 - lett. c) prescrive che "I siti della rete Natura2000, ovvero i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), sono inadatti all'installazione di impianti idroelettrici, **qualora comportino impatti**, ancorché parziali o temporanei, di habitat e habitat di specie tutelati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché per tutte le fattispecie di impianto in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. 1/2007, allegato E".

Ebbene, l'impatto del progetto sugli habitat tutelati non è mai stato neppure dedotto dalle amministrazioni competenti.

Anzi a tale riguardo è stata redatta da parte della scrivente società un'analisi approfondita ad integrazione dell'Analisi di incidenza allegata all'istanza di V.I.A., da inviare unitamente alle successive integrazioni e specificazioni che fossero poi emerse in sede di istruttoria, ma la mancata comunicazione formale di integrazioni generali in seguito a visita di sopralluogo non ne ha ancora consentito l'invio agli uffici competenti degli approfondimenti di impatto sugli habitat.

Per tal motivo è stata presentata Valutazione di Incidenza Ambientale, allegata alla precedente nostra del 05 giugno 2019 in risposta alla Vs. comunicazione del 27 maggio.

Come indicato al precedente punto 3.g, la presenza del SIC secondo il D.M. 10 settembre 2010 farebbe ricadere l'area come non idonea alla realizzazione dell'impianto. La stessa Delibera chiarisce che per "area non idonea", è quella per la quale vi è un'elevata probabilità che in sede istruttoria di VIA l'esito della valutazione del progetto sia negativo. Ciò nonostante il DM 10/2010 sottolinea che il progetto è valutato in ogni caso in sede istruttoria mediante un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato le specifiche esigenze che hanno comportato la sottoposizione a tutela ambientale, paesaggistica ecc. dell'area in questione e dall'altro le esigenze di natura energetica e produttiva).

Inoltre, anche ove in futuro fosse dedotto un eventuale impatto, occorrerà dare esatta interpretazione del principio di cui all'art. 4 co. 7 della Direttiva 2000/60/CE che va nella direzione di non vietare gli interventi che siano potenzialmente negativi ma solo quelli per i quali sia effettivamente accertato l'effetto dannoso per l'ambiente.

La Corte di Giustizia Europea ha, infatti, chiarito che la realizzazione di impianti idroelettrici, anche ove comporti uno scadimento paesaggistico/ambientale, può essere in linea con la normativa europea e, pertanto, appare evidente che l'amministrazione dovrà verificare caso per caso disapplicando normative interne contrarie al principio ora esposto (causa C346/14).

Ne deriva, allora, che non è corretto vietare ogni intervento antropico ma, avendo cura di minimizzare le conseguenze negative e massimizzare quelle positive, l'amministrazione ha l'obbligo di valutare la possibilità di realizzare nuove derivazioni che abbiano un effetto *pro* ambientale come quelle intese alla produzione di energia da fonte rinnovabile.

Nel caso in questione, si sottolinea l'importanza della produzione energetica "pulita" che con la presente centrale, che ha una potenza nominale dell'impianto in oggetto pari a 2.9 MW, consente un abbattimento di 14.200 tonnellate/anno di CO₂, se confrontata alla stessa produzione di energia elettrica con utilizzo di combustibili fossili. Il futuro energetico deve prevedere una maggiore produzione di energia "pulita", proveniente da diverse fonti rinnovabili. Nello scenario di sviluppo dei prossimi decenni, diventa imprescindibile il passaggio a forme di energie non fossili. Gli investimenti che si prevedono ora potranno portare nel prossimo futuro al passaggio a forme di energia più pulita e rinnovabile prevalenti."

- 5) *valutato che l'intervento si trova a ridosso di Villa Albertini da Sacco, detta Villa Giulia, edificio tutelato ai sensi dell'art. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004, e che il rifacimento del nuovo ponte di Arcè andrebbe ad interferire con il muro di cinta della villa e con il portale d'accesso alla villa*

Osservazione del Proponente

"Il rilievo è totalmente privo di fondamento. L'intervento non ha nessuna interferenza con la villa. L'intervento prevede semplicemente il rifacimento del ponte esattamente nella stessa posizione in cui esso si trova. Nessun contatto vi è con la villa né con il portale che si trova a qualche decina di metri dalla attuale rampa di accesso al ponte e che a tale distanza si troverà anche dopo l'intervento di progetto."

- 6) *valutato che le dimensioni del ponte proposto sono incompatibili con il contesto urbano e viabilistico del centro storico di Arcè di Pescantina*

Osservazione del Proponente

"E' stato ribadito più volte, e qui lo si ripete, che le dimensioni del ponte di progetto (la sua larghezza, si intende) sono elementi di totale discrezionalità lasciato alla decisione dei comuni e degli Enti preposti. Il proponente ha presentato un progetto con ponte a 2 corsie, anziché 1 sola, come è ora, unicamente come elemento migliorativo in favore delle comunità locali, ma che non ha alcuna attinenza con il progetto idroelettrico. Se i Comuni lo chiederanno, il ponte sarà ricostruito esattamente con la larghezza attuale (4 m circa), ad un'unica corsia. Utilizzare una proposta in favore dei Comuni (e il cui onere, lo si ricordi, pesa unicamente sulle spalle del proponente) come elemento per dare un parere negativo ad un progetto di impianto idroelettrico è procedura errata e per certi aspetti scorretta. Come già chiaramente indicato nella nota trasmessa ed acquisita in sede di istruttoria VIA, ad integrazione della stessa, il proponente si adegua alla richiesta dei Comuni per quanto attiene la larghezza del nuovo ponte. Non si potrà derogare, ma non per volontà del proponente ma per oggettive ragioni di sicurezza idraulica e di normative vigenti, dal franco idraulico rispetto alla massima piena, franco che l'attuale ponte non rispetta. Se qualche ente superiore consentirà di derogare anche da questo, il proponente si adegnerà, ma ciò non dipende dalla volontà del proponente."

- 7) *valutato che il ponte di Arcè è stato recentemente sistemato con un intervento di messa in sicurezza dell'impalcato a spese dei Comuni*

Osservazione del Proponente

“L'intervento realizzato recentemente dai Comuni è cosa davvero modesta, per non dire evanescente. Si sono sistemati i parapetti del ponte. Nessun intervento strutturale, nessun intervento sulle fondazioni, nessun intervento di aumento del franco di sicurezza idraulica: solo il rifacimento dei parapetti che è davvero poca cosa e che peraltro è totalmente recuperabile nell'intervento di progetto. Se i Comuni vorranno, i nuovi parapetti, appena posati, potranno essere smontati e ricollocati sul nuovo ponte.”

- 8) *valutato che la demolizione del ponte potrebbe generare vibrazioni tali da interferire con le strutture residenziali del centro storico di Arcè*

Osservazione del Proponente

“Come indicato nel capitolo 6.5 dello SIA, le demolizioni dei manufatti avvengono tutte in destra idraulica ove non sono presenti abitazioni. La demolizione del ponte (che, lo si ripete, versa in gravi condizioni di degrado e di carenza strutturale e fondazionale, oltretutto idraulica) avverrà, invero, con la rimozione per semplice sollevamento ed asportazione con gru delle travi, quindi senza alcuna vibrazione. Gli spiccati dei pilastri di sostegno (le pile) saranno in parte annegati nella struttura della soglia (perciò senza alcuna demolizione). Solo la parte più alta verrà tagliata e rimossa ma si tratta di sezioni minimali (spessori inferiori al metro) che non comporteranno alcuna vibrazione ed effetti negativi sulle abitazioni vicine. Le pile per giunta si trovano a qualche decina di distanza dalle abitazioni più vicine. L'osservazione appare priva di fondamento.”

- 9) *considerato che l'alzaia presente sul lato sinistro del fiume Adige è di antica origine con valore testimoniale del legame diretto esistente tra l'abitato di Arcè di Pescantina e l'acqua*

Osservazione del Proponente

“Come già indicato al punto 2.d, l'Alzaia non verrà eliminata e non perderà le sue caratteristiche di naturalità. La regolarizzazione della sponda della strada alzaia non si configura come una artificializzazione ma come un intervento teso a mettere in sicurezza, per eventi di piena particolarmente ricorrenti, i manufatti antropici presenti all'interno dell'alveo. L'intervento è, dunque, finalizzato a tale scopo (che si ritiene un intervento di compensazione) e non attiene direttamente all'opera idroelettrica. Si fa, comunque, presente che la sistemazione e adeguamento del percorso ciclabile lungo la strada alzaia consentirà una continuità lungo tutta la sponda destra; verrà sistemata e riarredata l'area attrezzata presente in sponda sinistra a monte del Ponte di Arcè garantendo una migliore fruizione dell'area per i residenti e turisti.”

- 10) *tenuto conto che l'innalzamento del livello idrico in Adige introdotto dalla traversa potrebbe indurre alterazioni della quota della falda e comportare di conseguenza problemi sia di infiltrazioni nei locali posti a quota più bassa annessi alle residenze sul lato di Pescantina, dove sono presenti testimonianze di affreschi di noto valore, sia sui terreni presenti in entrambe le sponde dovute agli effetti che può avere nei confronti dell'apparato radicale delle colture*

Osservazione del Proponente

“L'affermazione (riportata al condizionale e non supportata da alcuna considerazione di merito) è, invero, non basata su evidenze geologiche e geotecniche. Le indagini geognostiche e piezometriche condotte nell'ambito del progetto hanno evidenziato come il fiume Adige, nelle sezioni interessate dall'opera, sia in condizioni di pensilità rispetto alla falda che risulta sensibilmente più bassa della quota di talweg.”

È evidente, dunque, che non vi è correlazione tra il livello del fiume e la falda circostante ed una eventuale perdita di portata dal fiume verso la falda (ridotta per l'effetto di impermeabilizzazione che i depositi fini hanno sul fondo del fiume, come noto) non può che avvenire per moti pressoché verticali in zona parzialmente satura, in ragione dei fenomeni di "suction" (regolati, tra l'altro dal "air entry value" - si ricorda che i pori del terreno in zona non satura sono pieni d'aria) che caratterizzano la zona non satura. Prova ne sia che i molti manufatti interrati a ridosso del fiume non hanno problemi di infiltrazioni né nello stato ordinario del fiume, né in condizioni di piena quando il livello sale a quote maggiori di quelle di regolazione previste nel progetto.

Pertanto, poiché l'eventuale perdita di portata del fiume verso la falda, avverrà pressoché verticalmente essendo la falda più bassa del fiume, nessun effetto si avrà sui manufatti interrati degli edifici adiacenti che anche oggi non subiscono effetti negativi durante i periodi di piena del fiume (quando il livello sale ben oltre a quello di regolazione previsto in progetto) che, anche in quel caso, perde portata verso il basso (ossia verso la falda) e non lateralmente (verso gli edifici adiacenti)."

- 11) *considerato il rigurgito indotto dalla traversa e il franco idraulico di sicurezza che viene notevolmente ridotto sulle sponde del fiume diminuendo di conseguenza la sicurezza idraulica*

Osservazione del Proponente

"L'affermazione è priva di fondamento. Il franco viene calcolato sul livello di massima piena associato ad un tempo di ritorno di 200 anni. Quando si verifica la piena, la traversa è totalmente trasparente alla piena e le paratie totalmente aperte (come avviene per tutte le traverse). La piena transita dalla sezione del ponte "non accorgendosi" della traversa che è trasparente alla piena. Su questa base, l'autorità di Bacino ha espresso il suo parere favorevole. L'affermazione circa la riduzione del franco è priva di fondamento ed anzi è opposta alla realtà, in quanto il progetto aumenta il franco idraulico di sicurezza rispetto al livello di massima piena."

- 12) *considerato che risulta mancante una approfondita analisi delle conseguenze sulla vegetazione ripariale dovuta alla modifica dell'idrodinamica in alveo e dalla rettifica e rimodellamento delle sponde, nel suddetto contesto d'importanza naturalistica e paesaggistica;*

Osservazione del Proponente

Per quanto riguarda la potenziale sommersione delle specie vegetali esistenti sulle sponde si ribadisce (così come indicato nel capitolo 7.5.3 dello SIA) il loro scarso pregio naturalistico. In aggiunta, si ricorda che le sponde sono già soggette allo stato attuale, per più di quaranta giorni/anno a sommersione con livelli simili a quelli di ritenuta, quindi la situazione con la presenza di impianto ad acqua fluente non modificherà significativamente lo stato attuale.

Come già indicato al punto 1 e con Allegato 3 alla rev.2 Vinca, la revisione della cartografia degli Habitat ha portato ad escludere la presenza di Habitat di pregio non solo in corrispondenza della centrale e opere annesse, ma anche lungo tutte le sponde interessate dal rigurgito.

Per quanto alle possibili condizioni ambientali diverse a causa del rigurgito, si sottolinea che l'effetto dell'aumento di livello potrebbe potenzialmente impattare la fascia ripariale a monte della centrale solo per metà circa del tratto del rigurgito, ed in particolare per circa 1,5 km a monte della centrale. Dopo tale distanza, infatti, si stima che il rigurgito sia dell'ordine di qualche decimetro, quindi assolutamente insignificante per la copertura vegetazionale.

L'attuale fascia vegetale, spontanea e non di pregio, che verrà sommersa per effetto della traversa si ricreerà spontanea in corrispondenza del nuovo livello.

Si ricorda che i livelli dell'Adige previsti a seguito della costruzione della traversa, estesi per un tratto a monte della stessa, sono prossimi a quelli che prima della realizzazione del canale Biffis interessavano in modo permanente il fiume. Poi, a seguito della costruzione del canale - che sottrae al fiume circa $135 \text{ m}^3/\text{s}$ (cioè una portata ben superiore alla sua portata semipermanente cioè che c'è per metà del tempo dell'anno e che è pari a circa $80 \text{ m}^3/\text{s}$) - i livelli nel fiume si sono sensibilmente

abbassati. Ciò consente di affermare che il livello che il fiume avrà dopo la costruzione della traversa saranno prossimi a quelli che il fiume ha sempre avuto, prima della costruzione del canale Biffis.”

- 13) *considerato che non è stato previsto un piano di ripristino dei luoghi a fine vita dell'impianto idroelettrico*

Osservazione del Proponente

“Vedere punto 3.h e "Piano di ripristino" allegato alla precedente comunicazione.”

- 14) *considerato che non sono state valutate alternative progettuali*

Osservazione del Proponente

“Al capitolo 6.1 dello SIA è stata valutata l'opzione 0, ovvero l'assenza del progetto e il mantenimento delle condizioni del sito allo stato attuale, inteso come evoluzione naturale a partire dalle caratteristiche attuali dello stesso.”

La soluzione non determina nuovi impatti negativi, ma non comporta nemmeno i vantaggi della realizzazione dell'opera, tra cui:

- soddisfacimento di una domanda di energia elettrica crescente;
- produzione di energia mediante ricorso a fonti rinnovabili e metodologie meno inquinanti di quelle attualmente in uso con combustibili fossili. Si ricorda, inoltre, che il passaggio verso fonti di energia rinnovabili come l'idroelettrico risulta una necessità energetica per il futuro del paese;
- connessione ciclopedonale sulla sponda dell'Adige a fini sociali e turistici;
- adeguamento normativo del Ponte di Arcè.

La mancata realizzazione dell'impianto comporterà la corrispondente emissione in atmosfera di circa 14200 tonnellate/anno di CO₂, oltre ad altri gas inquinanti e climalteranti, se confrontata alla stessa produzione di energia elettrica con utilizzo di combustibili fossili.

La presente proposta è stata oggetto di una preliminare verifica delle alternative e risulta essere la più adatta dal confronto e concordata con i comuni di Pescantina e Bussolengo e in quanto ritenuta la più valida. D'altro canto, il ponte con le relative strutture in alveo è collocato in un punto ben preciso e, quindi, proprio per limitare l'intervento in alveo con la creazione di nuove strutture, la sezione individuata appare la preferibile.

Si ricorda, inoltre, che in un processo di domanda di concessione idroelettrica che prevede lo SIA, eventuali alternative non possono discostarsi molto dalla soluzione assentita dal Genio Civile in fase di concorrenza se non di qualche decina di metri in termini di posizione ed invarianza dei dati idraulici di concessione, se non prescritti.

A ben vedere, poi, si fa presente come l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, prevede che qualora a seguito della valutazione di incidenza emergano conseguenze negative sull'integrità del sito, sia la stessa amministrazione a procedere ad una valutazione delle alternative possibili e che, in mancanza, comunque l'intervento potrà essere attuato per motivi di interesse pubblico.

L'effetto è quello, dunque, di demandare alle pubbliche amministrazioni competenti la valutazione in merito ai possibili impatti sulle componenti naturalistiche così da formulare eventuali prescrizioni tese a non escludere a priori la realizzazione dell'impianto in disamina.

D'altronde è principio generale ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui dall'applicazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e del "combinato disposto dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 14-quater, comma 1; della legge n. 241/1990, deriva l'obbligo dell'amministrazione dissenziente di esprimere la propria posizione con un atto costruttivo che, oltre ad essere congruamente motivato, deve anche recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso" (Cosi', T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 12-01-2011, n. 32; nonché, T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 13-01-2016, n. 19; Cons. Stato Sez. VI, 10-02-2015, n. 709; Cons. Stato Sez. III, 23-01-2014, n. 350).

Proprio recentemente il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha recepito tale principio, riconoscendo espressamente come, in tema di concessioni di derivazione d'acqua pubblica, "Il dissenso eventualmente reso in sede di conferenza di servizi deve essere costruttivo, nel

AL DECRETO n. 85 del 29 AGO, 2019

senso che non deve limitarsi alla "extrema ratio" della sola "opzione zero", ma deve rinvenire le indicazioni per le modifiche progettuali necessarie ad ottenere l'assenso, il che è conforme sia all'esigenza dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dell'azione amministrativa, sia al noto principio di leale collaborazione tra le Amministrazioni partecipanti" (cfr., T.S.A.P., sent. 30 gennaio 2019 n. 43).

- 15) *considerato che non sono stati approfonditi gli effetti cumulativi sul corpo idrico originati dalla condizione di compresenza con altri impianti nella stessa asta del fiume Adige*

Osservazione del Proponente

" Nello SIA sono stati analizzati tutti gli effetti cumulativi sul corpo idrico così come indicati nelle Linee guida del Ministero dell'Ambiente (2017) col grado di approfondimento indicato nelle linee guida. Nell'applicazione dei criteri imposti dalle linee guida sono state considerate entrambe le centrali di nuova proposta (Arcè e Settimo) in funzione.

Come indicato nella rev 1 della VINCA, cap. 3.2.12, e per quanto al Progetto di cui al decreto del direttore della direzione commissioni valutazioni n. 46 del 19/06/2018, denominato "Nuova utilizzazione a fini idroelettrici delle acque del fiume Adige con prelievo in loc. Sciarne ed utilizzazione presso l'esistente centrale di Chievo (VR)", Committente Hydrodolomity Enel (HDE) (richiamato nella nota n. 409737 del 09/10/2018 della UO VAS/VINCA) si sottolinea che lo stato di progetto non prevede alcuna nuova opera ad eccezione della stazione di pompaggio da realizzarsi nella vasca del manufatto integratore HDE, e delle relative opere accessorie. Risulta evidente come indicato dall'analisi in VINCA (alla quale si rimanda per dettagli) che non esiste alcuna interferenza con il progetto HDE ed il progetto in fase di approvazione. Per tale motivo esso non viene considerato nell'analisi.

In mancanza di Decreti attuativi o linee guida Regionali per la valutazione degli effetti cumulati nei SIA, come indicato sopra ci si è rifatti alle Linee guida del febbraio 2017 redatte dal ministero dell'Ambiente che riprendono gli indici di Qualità Morfologica IQM. Dato che l'Autorità di bacino del fiume Adige non ha ancora fornito i valori soglia per la valutazione degli indici proposti, è stata nello SIA valutata l'occorrenza dell'impatto analizzando le variazioni dell'indice di Qualità Morfologica (IQM) e dell'indice di Qualità Morfologica di monitoraggio (IQMm) rispetto alla situazione *ante operam* (si veda specifico capitolo dello SIA). L'IQM consente una valutazione complessiva dello stato morfologico attuale di un tratto del corso d'acqua, prendendo in considerazione intervalli temporali di 50/100 anni. L'Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio (IQMm) è uno strumento utile per quantificare variazioni della qualità morfologica allascala di alcuni anni, ad esempio dopo l'esecuzione di interventi che possono aver migliorato o peggiorato la qualità morfologica del corso d'acqua. Tale metodologia è concorde anche con il Report dell'Ottobre 2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale che, per il Fiume Arno, ha emanato la "Valutazione Ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali".

Tale report indica per derivazioni non dissipative, che derivano immediatamente a monte di traversa esistente e che restituiscono immediatamente a valle della stessa, l'attribuzione direttamente di RISCHIO BASSO, indipendentemente dal valore del corpo idrico. Nel caso in cui si considerano significative le modifiche effettuate sulla traversa esistente deve essere analizzato il cumulo delle traverse esistenti (come fatto cautelativamente nel presente Studio). L'effetto cumulativo potrebbe presentarsi con la realizzazione della centrale a valle di Settimo.

Non si conoscono effetti cumulativi con altri piani o progetti, né singoli effetti paiono poter presentare una cumulazione degli impatti.

Gli indici, IQM e IQMm sono stati calcolati in Ante operam e Post Operam e confrontati fra loro per stimare quantitativamente la possibile variazione attesa. Come indicato nelle linee guida, sono stati analiticamente considerati, nel tratto di Adige che include non solo i due impianti ma anche l'areale massimale del rigurgito di entrambi i seguenti indici: funzionalità, artificialità, continuità, morfologia, vegetazione.

In particolare sono stati valutati quantitativamente, con la metodologia ponderale fornita con foglio xls dalle linee guida e non modificabile dal compilatore dei dati, la variazione della qualità

morfologica dell'Adige, l'artificialità del corpo idrico, alterazioni della sezione, della continuità laterale e longitudinale, modifiche alla configurazione esistente, modifiche alla struttura e substrato dell'alveo, modifiche alla vegetazione della fascia perfluviale.

L'analisi complessiva ha portato alla conclusione che le modifiche che avverranno per la copresenza di entrambe le centrali in funzione peseranno per pochi punti percentuali, e che l'impatto cumulato indotto dal punto di vista idromorfologico è LIEVE. Il Report dell'Autorità di Bacino Settentrionale indica il tal caso (analisi prima fase e seconda fase) che: "La derivazione può essere assentita con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità". Le mitigazioni indicate dell'Autorità sopra citata, confrontate con quanto previsto a progetto, sono scritte nel SIA (cap. sintesi degli impatti) e riportate qui per chiarezza:

| N | TIPOLOGIA DI PRESCRIZIONE | NOTE APPLICATIVE | PRESENTE |
|---|---|---|--|
| 1 | Mantenimento DMV/DE | Per quanto riguarda i valori di DMV/DE, si rimanda a quanto contenuto nello specifico documento prodotto in conformità al Decreto Direttoriale STA n.30/2017. | Il DMV non viene alterato |
| 2 | Realizzazione di scala/rampa di risalita per pesci | Si applica solo per le derivazioni che utilizzano opere trasversali ed è da prevedere sempre, salvo specifici casi che possano comportare ricadute ambientali negative o la cui realizzazione comporti un elevato rapporto costi/benefici. La progettazione dovrà essere conforme a quanto riportato nelle linee guida regionali, qualora disponibili. Potrà essere richiesto un monitoraggio che verifichi l'effettivo funzionamento della scala/rampa; in caso di accertato malfunzionamento saranno richieste conseguenti modifiche. | Scala pesci prevista a progetto, ed approvata dalla Provincia di VR. Previsto monitoraggio della scala pesci in PO |
| 3 | Monitoraggi ante e post operam | In caso di derivazione non dissipativa con previsione di nuove opere la tipologia di monitoraggio richiesto è funzione della tipologia d'impatto generata; oltre a monitoraggi diretti degli EQB, potranno essere utilizzati, tra gli altri, i seguenti indici: MesolABSIM, IQMm, SUM, tendenze temporali di parametri morfologici, idrologici, IFF, etc. E' possibile rivedere i termini della concessione a seguito delle risultanze dei monitoraggi stessi. | In Veneto, sono previsti monitoraggi diretti nel rispetto delle linee guida ARPAV del 2017 per gli impianti idroelettrici. |
| 4 | Limitazioni alla durata della concessione | Da prevedere nei seguenti casi: a) nel caso i monitoraggi PO diano segnali negativi; b) in caso di impatto per cumulo prelievi > LIEVE. | Si ricorda che l'impatto per cumulo di pressioni è nel caso in oggetto considerato |
| 5 | Prescrizioni su prelievo (P), tratto sotteso (S), modalità di rilascio/restituzione, realizzazione di opere, e modifiche alla fascia riparia legate ai risultati della fase finalizzata all'riduzione dell'impatto della derivazione singola. | Da prevedere nel caso in cui sia stata prescritta la seconda fase di approfondimento ed essa abbia messo in luce il superamento della soglia di impatto LIEVE. | Nel presente SIA è già stata analizzata la seconda fase di approfondimento ed i risultati sono stati LIEVI, per cui non |
| 6 | Interventi di compensazione finalizzati al miglioramento dello stato ambientale. | Nei casi in cui l'impatto della singola derivazione produca intensità ALTA, si può valutare l'opportunità di prevedere interventi che, seppure slegati dal progetto di derivazione, siano funzionali a compensare l'impatto sul corso d'acqua. | Non è il caso del presente progetto |
| 7 | Ulteriori prescrizioni legate ad aspetti non direttamente connessi con gli indici di impatto | Qualora tramite giudizio esperto si valuti che il progetto di derivazione produca effetti negativi nello specifico contesto ambientale, anche non valutabili attraverso gli indici utilizzati nel presente regolamento, potranno essere incluse prescrizioni riguardanti tali effetti. | Non è il caso del presente progetto |

Si sottolinea, inoltre, che gli areali di massimo impatto del rigurgito indicati nelle relazioni (nei SIA consegnati ed ora negli shp file allegati alla VINCA rev1) indicano chiaramente che essi sono ben distanti uno dall'altro. E' d'obbligo, allora, evidenziare che l'aumento di livello dell'Adige, indotto dalla presenza della traversa, risulterà percepibile solo per metà circa del tratto del rigurgito, ed in particolare per circa 1,5 km a monte della centrale. Dopo tale distanza, infatti, si stima che il rigurgito sia dell'ordine di qualche decimetro e fino ad annullarsi, quindi assolutamente insignificante e nell'ordine delle variazioni naturali. La figura che segue è la figura 3.49 della VINCA e considera gli areali massimi. ”



- 16) *considerato che risulta mancante una approfondita analisi delle conseguenze sulla vegetazione ripariale dovuta, alla modifica dell'idrodinamica in alveo e dalla rettifica e rimodellamento delle sponde, nel suddetto contesto d'importanza naturalistica e paesaggistica*

Osservazione del Proponente

“ Come già indicato al punto I e con Allegato 3 alla rev.1 Vinca, la revisione della cartografia degli Habitat ha portato ad escludere la presenza di Habitat di pregio non solo in corrispondenza della centrale e opere annesse, ma anche lungo tutte le sponde interessate dal rigurgito.

Dall'analisi di VINCA rev1 si rileva come sostanzialmente non ci siano nell'areale di IT321043 habitat, habitat di specie (3260 e 91E0*) effetti indotti dal progetto, pertanto tali effetti sono esclusi dalla valutazione dell'incidenza su tale sito. Data l'assenza degli habitat 3260 e 91E0* nell'area di interesse non sussiste alcun contrasto con gli art 127 e 196 dell'Allegato A alla DGR n 786/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto alle possibili condizioni ambientali diverse dallo stato l'attuale a causa del rigurgito si sottolinea che l'effetto dell'aumento di livello potrebbe potenzialmente impattare la fascia ripariale a monte della centrale solo per metà circa del tratto del rigurgito, ed in particolare per circa 1,5 km a monte della centrale. Dopo tale distanza, infatti, si stima che il rigurgito sia dell'ordine di qualche decimetro, quindi assolutamente insignificante per la copertura vegetazionale.

L'attuale fascia vegetale, spontanea e non di pregio, che verrà sommersa per effetto della traversa si ricreerà spontaneamente in corrispondenza del nuovo livello in Adige. Si ricorda che gli aumenti del livello dell'Adige previsti per la presenza della traversa, e per un breve tratto a monte della stessa, sono gli stessi già esistenti in passato come già precisato al punto 1.1. ”

- 17) *considerato che non è stata condotta una sufficiente caratterizzazione del traffico indotto dalle attività di cantiere che comporta l'opera in progetto sulla sponda sinistra del fiume, data la particolare situazione del centro storico di Arcè*

Osservazione del Proponente

“Come chiaramente indicato nei documenti di progetto, il cantiere si svolgerà interamente in sponda destra. In sponda sinistra, verrà semplicemente interrotta l'percorrenza durante la fase di cantiere che verrà il rifacimento dell'impalcato del ponte ma senza alcun aumento di traffico. Difatti, durante il cantiere il traffico verrà ridotto, anzi verrà azzerato.”

- 18) *considerato che il comune di Pescantina sviluppa parte della sua potenzialità socio economica attraverso le manifestazioni di canoa e rafting fatte su quel tratto di fiume Adige*

Osservazione del Proponente

“Come indicato nel capitolo 6.4.3 dello SIA “Inoltre, considerata la spiccata propensione di questo tratto di fiume ad essere sede di attività sportive quali la canoa, anche se non prescritto da alcuna normativa, si è prevista la realizzazione di uno scivolo (in sponda sinistra, affiancato allascala pesci) che permetta la discesa del fiume alle canoe, anche durante il normale funzionamento dell'impianto”. In aggiunta il nuovo percorso ciclopedonale consentirà la fruizione ricreativa – sociale delle sponde dell'Adige e l'attraversamento pedonale del ponte di Arcè in sicurezza. Si ricorda che i pareri espressi dal Canoa Club, associazione che gestisce e promuove le attività di rafting sull'Adige, sono favorevoli, ed anzi, con essi, il Canoa Club ha richiesto la creazione di una vera e propria palestra di canoa in adiacenza al nuovo impianto.”

4. VALUTAZIONI FINALI

visto il quadro normativo vigente;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

riesaminato lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione progettuale agli atti, i pareri e le osservazioni pervenute in sede di VIA;

esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla Ditta, ed in particolare i seguenti documenti:

- Risposte alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. della Regione Veneto del 13 giugno 2019 prot. n. 246635 H4000003
- Tavola grafica Dismissione dell'impianto (nome file II0621-PDEG023.dwg)
- Tavola grafica Ubicazione e pianta cantiere per dismissione impianto (nome file II0621-PDEG024.dwg)
- VINCA
- Piano di reinserimento e recupero ambientale

considerato che non si ritengono completamente superati i motivi ostativi individuati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del Comitato Regionale VIA del 17/04/2019, ed in particolare si precisa:

- il parere contrario formulato dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona del 26/02/2019 prot. n. 79541, in riferimento al ponte in progetto, il quale prevede luci inferiori al minimo prescritto di 40 m;
- il parere contrario della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (prot. n. 7814 del 26/3/2019) ed e i relativi elementi ostativi individuati; si precisa su tale punto che la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso, anticipandolo via mail, il proprio contributo in merito alle osservazioni presentate dal proponente;


- il tema del rigurgito che, a seguito della presenza della traversa, interesserà circa 3 km del fiume Adige, dando luogo a condizioni ambientali diverse rispetto allo stato attuale;

Tutto ciò visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente ed il Direttore della Direzione Regionale Ambiente), condividendo le valutazioni esposte dal gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, la conferma del


parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.


Il Segretario del
Comitato Tecnico V.I.A.
Eva Maria Lunger



VISTO: Il Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua



Il Direttore
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Gianni Carlo Silvestrin



Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico V.I.A.
Dott. Luigi Maria

